



COMUNE DI PRIOCCA

PROVINCIA DI CUNEO



REGOLAMENTO

per l'istituzione e per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

- Approvato con deliberazione C.C. n 19 del 22/06/2012
- Modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 10 del 05/03/2018
- Modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 8 del 28/02/2019

Indice

Articolo 1 - Oggetto	1
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo - Obblighi dei gestori di strutture ricettive	3
Art. 3 bis - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta	4
Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni	4
Articolo 6 – Riscossione dell'imposta	5
Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta	5
Articolo 8 – Accertamento dell'imposta	6
Articolo 9 – Sanzioni	6
Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione	7
Articolo 11 – Riscossione coattiva	7
Articolo 12 – Pubblicazione	8
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta	8
Articolo 14 - Vigenza	8

Articolo 1 - Oggetto¹

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di PRIOCCA, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.23/2011 e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n.50 del 24/04/2017, convertito con Legge n. 96 del 21/06/2017, in quanto comune turistico.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta²

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento/**alloggio** in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di PRIOCCA.

Ai fini del presente Regolamento per “strutture ricettive” (alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive) si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n.50.

Articolo 3 - Soggetto passivo - Obblighi dei gestori di strutture ricettive³

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta/**alloggia** nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di PRIOCCA.

L'imposta è corrisposta dal soggetto passivo ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernotta/alloggia, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

I gestori di strutture ricettive (la definizione di struttura ricettiva è da intendersi estesa a tutte le tipologie ricettive elencate all'art. 2), ubicate nel Comune di Priocca, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti a loro carico nei commi e negli articoli seguenti.

Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno.

¹ Articolo modificato con deliberazione CC n. 10 del 05/03/2018 (in **grassetto** le nuove parti introdotte)

² Articolo modificato con deliberazione CC n. 10 del 05/03/2018 (in **grassetto** le nuove parti introdotte)

³ Articolo modificato con deliberazione CC n. 10 del 05/03/2018 (in **grassetto** le nuove parti introdotte)

Art. 3 bis - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare⁴
(soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico dei gestori delle attività ricettive.

Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente Regolamento.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno</i>
A	fino a 30 euro
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro
C	oltre 300 euro

Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.

Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
- i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
- i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/03 (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale);
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.

⁴ Articolo introdotto con deliberazione CC n. 10 del 05/03/2018

Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. .

Articolo 6 – Riscossione dell'imposta

Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.

Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).

Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.

Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta⁵

Versamenti:

Le somme riscosse mensilmente devono essere versate al Comune dal **gestore** entro il mese successivo, mediante modello F24, entro la scadenza prevista per i versamenti periodici dei contribuenti IVA mensili (versamento mensile).

Qualora le somme riscosse nel mese siano inferiori ad €.500,00, il gestore può effettuare il versamento semestralmente, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa ai mesi di giugno e dicembre.⁶

In attesa dell'individuazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate **e della stipula di eventuale convenzione con la medesima Agenzia per l'utilizzo del modello F24**, il versamento deve essere effettuato con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO – MESE DI" entro le scadenze sopra indicate, **con le seguenti modalità:**

- presso la tesoreria comunale presso la tesoreria comunale (**anche a mezzo bonifico bancario**), Banca d'Alba – Sportello di Priocca, IBAN: IT71C0853047020000020805525;
- **tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Priocca (appena saranno attivate);**
- **altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.**

⁵ Articolo modificato con deliberazione CC n. 10 del 05/03/2018 (in **grassetto** le nuove parti introdotte)

⁶ Periodo (in **grassetto corsivo**) inserito con deliberazione CC n. 8 del 28/02/2019

Dichiarazione:

Il gestore presenta una dichiarazione annuale al Comune che deve contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando **preferibilmente** il modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di tutta la documentazione richiesta.

La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al mese di dicembre.

Rimborso:

la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

Articolo 8 – Accertamento dell'imposta

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296);

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

Articolo 9 – Sanzioni⁷

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

⁷ Articolo modificato con deliberazione CC n. 10 del 05/03/2018

Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:

- a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
- b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.

I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.

Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.

La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.

La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

Articolo 12 – Pubblicazione

Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico del Comune.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 14 - Vigenza

L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dal 1° luglio 2012.

Dalla medesima data si applicano le disposizioni del presente regolamento.